

**NEWSLETTER AMBIENTE****BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO****AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Ambiente ed edilizia</b>	Il condono ambientale consente esclusivamente l'estinzione dei reati paesaggistici ma non si estende al reato edilizio. La Suprema Corte ribadisce la piena autonomia del condono edilizio rispetto al condono ambientale, sottolineando la diversità dei presupposti e degli effetti tra le due tipologie di provvedimento. <i>Cassazione Penale, sentenza n. 24647 del 15 giugno 2009</i>
<b>Agricoltura e fonti rinnovabili</b>	L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per regolamentare la produzione e cessione di energia e carburanti da biomasse provenienti dal fondo agricolo e di energia proveniente da impianti fotovoltaici siti nel fondo. <i>Circolare Agenzia delle entrate 6 luglio 2009, n. 32 "Imprenditori agricoli e produzione di energia da fonti rinnovabili".</i> Documento scaricabile in <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>
<b>Circolazione stradale e rifiuti</b>	Il cd "decreto sicurezza" introduce rilevanti novità in materia di circolazione stradale. Tra le altre, con l'introduzione dell'art. 34 bis C.d.S. viene prevista una sanzione amministrativa di rilevante entità (da <b>euro 500 a euro 1.000</b> ) per chi getta dai veicoli in sosta o in movimento rifiuti o oggetti che determinano l'insozzamento della strada. Per espressa previsione normativa, la nuova norma si applica solo alle strade pubbliche e non trova applicazione alle strade private sottoposte a pubblico passaggio che rimangono assoggettate alla disciplina normativa del Codice della Strada. <i>Legge 15.7.2009 n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128.</i>
<b>Acque</b>	In osservanza di quanto disposto dalla Direttiva Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministero dell'Ambiente con recente provvedimento ha determinato i criteri e le modalità per la raccolta delle informazioni obbligatorie in materia di qualità, monitoraggio e caratterizzazione delle acque. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009 recante « <i>Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque</i> », in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009.

**SCADENZE – ADEMPIMENTI**

ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>Denuncia CONAI</b>	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile e trimestrale sono tenuti a presentare la denuncia periodica.	20 ottobre 2009	Regolamento CONAI - Artt. 7, 8



## APPROFONDIMENTI

<b>La revisione alla disciplina dei centri di raccolta</b>	<p>Con la pubblicazione del D.M. 13 maggio 2009 viene dato corso all'attesa revisione del Decreto 8 aprile 2008 recante <i>"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lett. cc) del D. Lvo. 152/06"</i>.</p> <p>In attuazione della versione riformulata del Dm 8 aprile 2008, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la nuova Delibera n. 02/CN/ALBO del 20/07/2009.</p> <p>Come ampiamente descritto nel numero 01/08 del presente Bollettino, a disciplinare la materia si sono susseguiti molteplici provvedimenti emessi, poi caducati per inefficacia e ritirati.</p> <p>Pertanto, prima di procedere all'esame delle novità apportate dal Dm 13 maggio 2009 e dalla conseguente disciplina disposta dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, occorre fare un passo indietro riassumendo brevemente le tappe di questo lungo percorso.</p> <p>Il D. Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 (c.d. Secondo Correttivo), all'art. 183 comma 1 lettera cc) definisce i "centri di raccolta" e prevede che la relativa disciplina sia data con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.</p> <p>In attuazione di predetto articolo, veniva promulgato il DM 8 aprile 2008 che disponeva in merito ai requisiti tecnici e gestionali che i centri di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono possedere, nonché sulle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la loro realizzazione e gestione.</p> <p>In particolare, il Dm 8 aprile 2008 prescriveva al soggetto gestore l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1, rinviando la determinazione delle modalità, criteri e termini ad apposita delibera dell'Albo stesso.</p> <p>In Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 Settembre 2008, veniva pubblicata la Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 2 del 29 luglio 2008 recante l'indicazione dei criteri e requisiti per l'iscrizione nella categoria 1 per l'attività di gestione dei centri di raccolta.</p> <p>Con nota del 20 novembre 2008, l'Ufficio Legislativo rendeva noto che i vizi di forma che avevano inficiato l'efficacia del Dm 8 aprile 2008, imponevano il ritiro in autotutela anche della Deliberazione del 29 luglio 2008.</p> <p><b>D.M. 13 maggio 2009: le principali modifiche</b></p> <p>Il nuovo Dm 13 maggio 2009 introduce modifiche sostanziali rispetto al precedente provvedimento del 8 aprile 2008 che si analizzano nei punti di seguito elencati.</p> <p><b>1) Soggetti autorizzati a conferire</b></p> <p>La prima e più significativa modifica riguarda le tre categorie di soggetti autorizzati ad accedere ai centri di raccolta. Alla luce delle nuove disposizioni, i conferimenti dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'Allegato I potranno essere effettuati, oltre che direttamente dalle utenze domestiche e non domestiche e dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti, anche attraverso il gestore del servizio pubblico.</p> <p><b>2) Regime autorizzatorio</b></p> <p>Viene riformulata la disciplina autorizzatoria, decretando il passaggio dall'"autorizzazione" all'"approvazione". I centri di raccolta devono essere approvati, in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, dal Comune in cui sono ubicati, a cui compete l'onere di dare comunicazione alla Regione e alla Provincia. E' dunque il Comune, considerate le funzioni in materia urbanistica ed edilizia, l'Ente competente in materia di approvazione del progetto.</p> <p><b>3) Rifiuti conferibili</b></p> <p>Viene ampliato l'elenco dei rifiuti urbani e assimilati conferibili nei centri di raccolta. Si evidenzia come la nuova elencazione sia integrativa e non sostitutiva delle tipologie incluse nell'originaria previsione dell'Allegato I, paragrafo 4.2, al Dm 08 aprile 2008. Viene inoltre formalmente ammesso il ritiro presso i centri di raccolta di alcune tipologie di rifiuti prodotti da attività edilizia, purché si tratti solo di scarti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.</p> <p><b>4) Termini di deposito</b></p> <p>E' stata innalzata da due a tre mesi la durata del deposito dei rifiuti conferiti al centro di raccolta. Invece, per quanto concerne la frazione organica umida rimane fermo il termine (entro 72 ore) per l'invio agli impianti di recupero.</p> <p><b>5) Contabilizzazione dei rifiuti</b></p> <p>I rifiuti in ingresso devono essere contabilizzati con riferimento alle sole utenze NON domestiche, con conseguente integrale sostituzione del Modello di cui all'Allegato 1 A "Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta". L' impostazione dei bilanci di massa e dei</p>
--	---



bilanci volumetrici (novità rispetto alla precedente formulazione) può essere effettuata sulla base di stime, non essendo più obbligatoria l'installazione di un idoneo sistema di pesatura. I dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta andranno trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta, dovrà comunicare allo stesso la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

#### **6) Regime transitorio**

E' previsto un adeguamento graduale alle nuove disposizioni per le strutture già operanti in base a disposizioni delle Regioni o di altri Enti locali, purché si conformino alle prescrizioni del Dm 13 maggio 2009 entro il 18 gennaio 2010 (cioè entro 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto).

Di contro, le strutture che già rispettano i requisiti previsti dal nuovo decreto possono continuare ad operare senza necessità di ulteriori adeguamenti.

Si evidenzia la soppressione dell'art. 2 comma 8 che consentiva ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006 di continuare la gestione fino allo scadere dell'autorizzazione in essere.

#### ***La Delibera n. 02/CN/ALBO del 20/07/2009 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali***

In attuazione della versione aggiornata del Dm 8 aprile 2008, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha adottato la Delibera 20 luglio 2009, recante l'indicazione dei criteri e requisiti per l'iscrizione necessaria allo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta.

A bene vedere, il predetto provvedimento non presenta contenuto innovativo, in quanto si limita a confermare e ribadire i requisiti per l'iscrizione, i termini e le modalità per l'addestramento e la formazione del personale.

I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:

a) essere **iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA)**;

b) dimostrare la **dotazione minima di personale addetto** individuata nell'allegato 1 della deliberazione;

c) dimostrare la **qualificazione e l'addestramento del personale addetto** secondo le modalità di cui all'allegato 2 della deliberazione. La nuova Delibera, come la precedente deliberazione del 29 luglio 2008, pone l'accento sull'obbligo del soggetto gestore di avvalersi di personale qualificato ed addestrato. La formazione degli addetti, attestata dal responsabile tecnico e sviluppata sui temi elencati dall'Allegato 2 punto 1.1 alla Deliberazione, deve sussistere al momento della presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo ovvero in sede di integrazione della stessa e deve essere aggiornata nei novanta giorni precedenti la data di presentazione dell'istanza di revisione dell'iscrizione. Inoltre, il requisito della formazione deve essere soddisfatto nel caso di:

- nuove assunzioni;
- assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l'impresa in altre mansioni;
- applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso nel centro di raccolta.

d) nominare almeno **un responsabile tecnico** munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, Prot. n. 003/CN/ALBO. I soggetti che gestiscono esclusivamente i centri di raccolta possono soddisfare tale requisito entro tre anni dalla data d'iscrizione. Nelle more, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei requisiti previsti;

e) dimostrare il requisito di **capacità finanziaria** con gli importi individuati nell'allegato 3 della deliberazione. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4 della deliberazione.

In relazione a tale ultimo requisito, viene ribadito che i soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l'attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione.

Al fine di non gravare con ulteriori adempimenti le aziende "operose", la nuova Delibera



	prevede che i soggetti che hanno presentato domanda d'iscrizione o domanda d'integrazione dell'iscrizione entro i termini stabiliti dalla deliberazione 29 luglio 2008 (e cioè entro il 02.11.2008), e che intendono confermare le domande stesse, devono presentare apposita dichiarazione in carta libera (Allegato 6) alla Sezione regionale competente.
<b>Riferimenti normativi</b>	Decreto 08.04.2008. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. <i>"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lett. cc) del D. Lvo. 152/06"</i> , in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008. Decreto 13.07.2009. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. <i>"Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"</i> , in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009. Delibera n. 02/CN/ALBO del 20.07.2009. Albo Nazionale Gestori Ambientali. <i>"Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con Decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D. Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni"</i>

## **FAQ (Le domande più frequenti)**

### **1) Cosa si intende per centro di raccolta ?**

L'art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce il centro di raccolta come: "area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento".

### **2) Che tipo di autorizzazione occorre possedere per gestire un centro di raccolta ?**

I soggetti che gestiscono i centri di raccolta devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 per l'attività di "Gestione dei centri di raccolta".

Tali soggetti sono tenuti alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, fatto salvo il caso in cui si tratti di Enti o imprese già iscritti all'Albo nella categoria 1 e la cui attività di gestione non comporti variazione della classe di iscrizione.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*